

**C11354 - SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD/RAMI DI AZIENDA DI MARTINELLI-I.G.C.-
STELLA GAS-ZANUTTO**

Provvedimento n. 23796

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 agosto 2012;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 16 novembre 2011;

VISTA la propria comunicazione inviata alla Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. in data 15 dicembre 2011;

VISTE le successive comunicazioni della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenute in data 16 aprile 2012;

VISTA la propria delibera del 3 maggio 2012, notificata in data 31 maggio 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A., pervenuta in data 27 giugno 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. (di seguito, Siad) è una società di diritto italiano attiva, pressoché esclusivamente in Italia, nella produzione e commercializzazione di gas tecnici (gas industriali, gas medicali, gas speciali).

Il controllo di Siad risulta congiuntamente esercitato dal gruppo statunitense Praxair (facente capo alla *holding* Praxair Inc, la cui sussidiaria italiana è titolare del 34% del capitale sociale di Siad) e dalla società finanziaria Sefin S.p.A. (attraverso la finanziaria Flow-Fin S.p.A., che detiene il rimanente 66% del capitale sociale di Siad), le quali controllano anche la società Rivoira S.p.A.. La natura congiunta del controllo deriva dalle previsioni del patto parasociale che, in particolare, prevedono il consenso di entrambe le parti per tutte le deliberazioni assembleari e del Consiglio di amministrazione.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2006 è stato complessivamente pari a 6,6 miliardi di euro, di cui [100-440]¹ e [700-1.000] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la suddetta terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 332, [100-440] e [44-100] milioni di euro sempre per il 2006.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2007 è stato complessivamente pari a 6,9 miliardi di euro, di cui [100-440] e [700-1.000] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la suddetta terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 381, [100-440] e [44-100] milioni di euro sempre per il 2007.

Il fatturato conseguito dal gruppo Praxair nell'esercizio 2008 è stato complessivamente pari a 7,4 miliardi di euro, di cui [100-440] e [700-1.000] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell'Unione europea; la suddetta terna di valori riferita al gruppo Sefin è invece pari, rispettivamente, a 425, [100-440] e [44-100] milioni di euro sempre per il 2008.

Primo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società Martinelli S.r.l. (di seguito Mrt) attivo, nell'ambito della provincia di Modena, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare argon e sue miscele.

Il capitale sociale di Mrt, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è suddiviso tra tre persone fisiche.

¹ [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

Nel corso del 2006 il ramo d'azienda di Mrt oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,42 milioni di euro.

Secondo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società I.g.c. S.r.l. (di seguito Igc) attivo, nell'ambito delle province di Modena e Bologna, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare azoto, ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Igc, che da parte sua non controlla alcuna altra società, risulta riconducibile a due persone fisiche.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Igc oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,24 milioni di euro.

Terzo oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda dell'impresa individuale Stella Gas di Pace Valter Filippo (di seguito Sga) attivo, nell'ambito della provincia di Torino, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare gas puri, ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Sga, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica.

Nel corso del 2007 il ramo d'azienda di Sga oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,27 milioni di euro.

Quarto oggetto di acquisizione di Siad è il ramo d'azienda della società Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata, di seguito Znt) attivo, nell'ambito della provincia di Treviso, nella commercializzazione di gas tecnici in bombole, in particolare ossigeno, acetilene, argon e sue miscele.

Il controllo di Znt, che da parte sua non controlla alcuna altra società, è esercitato da una persona fisica (il socio accomandatario).

Nel corso del 2008 il ramo d'azienda di Znt oggetto di cessione ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato pari a 0,29 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le comunicazioni delle Parti riguardavano l'acquisizione, da parte di Siad, del controllo dei rami d'azienda indicati in precedenza, mediante l'acquisto della relativa proprietà. Tali acquisti sono stati perfezionati in data 29 gennaio 2007, 25 febbraio 2008, 26 novembre 2008 e 16 aprile 2009 rispettivamente per i rami d'azienda di Mrt, Igc, Sga e Znt.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto hanno comportato l'acquisizione del controllo di parte di più imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Esse rientravano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni (ossia 432 milioni di euro dal 19 giugno 2006, 440 milioni dal 14 maggio 2007, 448 milioni dal 5 maggio 2008 e 461 milioni dal 27 luglio 2009).

Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che le operazioni di concentrazione sono state perfezionate in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, ovvero il 15 novembre 2011.

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da Siad in merito all'omessa comunicazione preventiva delle operazioni in esame, argomentazioni contenute nella memoria difensiva, sono riportate in quel che segue.

Sull'elemento soggettivo delle infrazioni

In relazione alle omissioni contestate, la parte esclude profili di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità, ed invoca la spontaneità della comunicazione che, seppur tardiva, è intervenuta non appena la parte si è resa conto della sua necessità.

In particolare, secondo quanto rappresentato, il ritardo delle notifiche sarebbe dipeso da una erronea valutazione, ad opera della parte acquirente, in merito al calcolo del fatturato di gruppo da prendere in considerazione ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge rilevanti.

Nel dettaglio, solo in occasione di una notifica di operazione di concentrazione effettuata nel novembre 2011², Siad si è avveduta della necessità di procedere alla notifica anche delle operazioni qui in esame. Sino a quel momento, infatti,

² [C11360 - RIVOIRA-SIAD/IGAT Provvedimento n. 23092 in Boll. 49/11.]

la società non aveva propriamente considerato le implicazioni, in termini di fatturato rilevante e ai fini del controllo preventivo delle operazioni di concentrazione tra imprese, derivanti dalla struttura dei gruppi di appartenenza. La parte acquirente, quindi, una volta approfondita la questione e con l'intento di rimediare alla propria mancanza, ha spontaneamente proceduto alla tardiva notifica all'Autorità delle concentrazioni in esame.

Sugli effetti concorrenziali delle operazioni

In relazione all'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, la parte sottolinea come gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente notificate non appaiano particolarmente rilevanti, in ragione del modesto incremento delle quote di mercato ottenuto dalla parte acquirente a seguito delle acquisizioni comunicate e, comunque, della inidoneità delle stesse a modificare l'assetto concorrenziale dei mercati.

Sulla gravità delle violazioni e sul trattamento sanzionatorio

In ragione degli elementi sopraesposti, Siad ritiene che le infrazioni commesse non possano ritenersi gravi e, di conseguenza, siano tali da giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie di modico valore.

In particolare, in relazione alla gravità delle violazioni, la parte sottolinea la propria condotta successiva alle infrazioni, ed in particolare il fatto di aver proceduto - una volta resasi conto delle omissioni - prontamente e spontaneamente a comunicare all'Autorità di essere incorsa in tali omissioni di notifica.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALLE OMESSE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Dagli atti del procedimento risulta che le operazioni di concentrazione summenzionate sono state realizzate in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di notifica preventiva è stato violato.

L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata notifica deve essere attribuita, *in primis*, alla società Siad.

Sull'elemento soggettivo delle infrazioni

Con riguardo all'elemento soggettivo delle infrazioni, le circostanze accertate portano ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.

Tuttavia, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.

Nel caso di specie, le omesse comunicazioni sono invece imputabili ad una manchevolezza da parte di Siad, per cui la colpevolezza delle omissioni non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*".

Sull'elemento oggettivo delle infrazioni

Quanto alla gravità, non rileva quanto sostenuto dalla parte in merito all'inidoneità delle operazioni di concentrazione tardivamente notificate a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale dei mercati interessati, né ai fini dell'accertamento delle violazioni dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità delle relative sanzioni; la circostanza può infatti rilevare solo relativamente alla quantificazione di tali sanzioni. Infatti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state dettate dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa notifica.

Irrogazione delle sanzioni e loro determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Siad, si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 11³ della legge n. 689/81⁴, occorre fare riferimento "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche*".

In relazione alla gravità delle infrazioni, questa va valutata tenendo conto di una gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente notificate che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere particolarmente restrittivi.

In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile delle infrazioni, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione. Quanto alla durata, invece, nel caso di specie il ritardo delle comunicazioni risulta

³ [Relativo ai "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".]

⁴ [Recante "Modifiche al sistema penale".]

piuttosto rilevante, essendo pari a quasi cinque anni e mezzo per il caso di Mrt, a meno di quattro anni e mezzo per il caso di Igc, a quasi tre anni e mezzo per il caso di Sga, e a tre anni per il caso di Znt.

VI. VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Il mercato del prodotto

Da un punto vista merceologico, il settore interessato dalle operazioni in esame è quello della distribuzione di gas tecnici in bombole in cui operano i rami d'azienda oggetto di acquisizione.

La categoria dei gas tecnici comprende numerosi gas, alcuni ricavati per frazionamento dell'aria (gas atmosferici), altri prodotti mediante processi chimici (anidride carbonica, idrogeno, ecc.).

Secondo l'orientamento dell'Autorità⁵, dal punto di vista merceologico i mercati rilevanti possono essere individuati sulla base delle diverse tipologie e caratteristiche d'uso dei gas e delle relative modalità di commercializzazione.

In particolare, in relazione al primo aspetto, i gas tecnici - pur potendo derivare da un medesimo processo produttivo - presentano caratteristiche tecniche e funzionali che li rendono sostanzialmente infungibili dal punto di vista della domanda, anche in considerazione della specificità dell'integrazione di ciascun gas nel processo industriale dell'utilizzatore e della differenza di prezzo tra i diversi gas tecnici. E' così possibile distinguere tra loro - *inter alia* - l'anidride carbonica (con applicazioni per la gasatura di acque minerali e bevande, per attività di saldatura e altri utilizzi industriali), l'ossigeno (con applicazioni nell'industria siderurgica, del vetro, della carta, della deputazione, nel settore sanitario, ecc.), l'azoto (con applicazioni nell'industria chimica, petrolifera, elettronica, metallurgica, alimentare, farmaceutica, ecc.), l'argon (con applicazioni nell'industria metallurgica, elettronica, nella saldatura dei metalli, ecc.).

Quanto al secondo aspetto, si possono distinguere tre modalità di commercializzazione dei prodotti: via tubazioni/gasdotti/condotte dedicate (o impianti produttivi *in loco*); mediante cisterne in forma liquida; in bombole sotto forma di gas compresso. Si fa ricorso alla prima modalità quando i volumi erogati sono particolarmente elevati, e la fornitura del gas può così giustificare la creazione da parte del produttore di un impianto *ad hoc* o il collegamento della centrale di produzione con l'utilizzatore attraverso la costruzione di un gasdotto. Il secondo metodo, mediante cisterne (per gas sotto forma liquida), è generalmente associato all'affitto ai clienti - di norma da parte degli stessi produttori e per tutta la durata del contratto di fornitura - di un serbatoio criogenico (per lo stoccaggio del gas allo stato liquido) e di un impianto di vaporizzazione (per la successiva trasformazione del liquido in gas). Con la terza modalità, infine, la commercializzazione dei gas viene effettuata in bombole e ciò o direttamente dagli stessi produttori, attraverso la propria rete di vendita, ovvero da rivenditori e distributori (i quali a loro volta possono sia acquistare il prodotto in forma liquida e successivamente immetterlo nelle bombole per la vendita, sia distribuire il prodotto già in bombola).

In considerazione dell'attività svolta dai rami d'azienda oggetto di acquisizione, i mercati rilevanti sono quelli: (i) per il caso di Mrt, dell'argon e sue miscele, commercializzato in bombole; (ii) per il caso di Igc, dell'azoto, dell'ossigeno industriale, dell'acetilene, dell'argon e sue miscele, tutti commercializzati in bombole; (iii) per il caso di Sga, dei gas puri, dell'ossigeno industriale, dell'acetilene, dell'argon e sue miscele, tutti commercializzati in bombole; (iv) per il caso di Znt, dell'ossigeno industriale, dell'acetilene, dell'argon e sue miscele, commercializzati in bombole.

Il mercato geografico

Dal punto di vista della rilevanza geografica, secondo il richiamato orientamento dell'Autorità, il mercato del prodotto può ritenersi di dimensione locale o regionale, essendo tale dimensione limitata dalla presenza di rilevanti costi di trasporto.

Nel dettaglio, mentre per i gas tecnici distribuiti in cisterna la dimensione geografica può essere posta su basi anche macroregionali, con riferimento ai gas tecnici venduti in bombole la dimensione del mercato coincide tendenzialmente con il territorio regionale o con sue porzioni.

Nel caso di specie, in considerazione dell'ambito di operatività dei rami d'azienda oggetto di acquisizione, può essere adottata l'ipotesi più restrittiva di un mercato circoscritto alle province di: (i) Modena per il caso di Mrt; (ii) Modena e Bologna per il caso di Igc; (iii) Torino per il caso di Sga; (iv) Treviso per il caso di Znt.

Effetti dell'operazione

(i) Nel mercato della distribuzione di gas tecnici (argon e sue miscele) in bombole nella provincia di Modena, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2006 del ramo d'azienda di Mrt oggetto di acquisizione risulta pari al [10-15%] o al [15-20%] circa a seconda che si consideri, rispettivamente, la misura in valore o in volume. A fronte di ciò, l'incidenza del gruppo Rivoira/Siad acquirente viene stimata pari, corrispondentemente, al [20-25%] e al [40-45%]. La quota aggregata in valore si mantiene dunque ampiamente al di sotto del 40%, e a ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori quali in particolare Air Liquide, Sol e Sapio.

⁵ [Cfr. da ultimo C11360 cit..]

A ciò si aggiunga il fatto che, in un'ottica *ex post*, si rileva una successiva significativa flessione dell'incidenza di mercato riferibile al gruppo acquirente, che si attesta infatti per il 2010 su valori considerevolmente inferiori a quelli suddetti ([20-25%] e [35-40%] circa rispettivamente in valore e in volume).

(ii) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nelle province di Modena e Bologna, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2007 del ramo d'azienda di Igc oggetto di acquisizione risulta di modesta entità in tutti i casi ([1-5%] circa per l'argon, [1-5%] circa per i restanti gas). L'incremento della quota del gruppo Rivoira/Siad acquirente (pari al [20-25%] e al [30-35%] rispettivamente in valore e in volume per l'argon, e compresa tra il [10-15%] e il [15-20%] circa negli altri casi sia in valore che in volume) risulta pertanto contenuta. A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori quali in particolare Air Liquide, Sapio e Sol (i primi due con quote generalmente superiori).

(iii) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nella provincia di Torino, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2007 del ramo d'azienda di Sga oggetto di acquisizione risulta sempre piuttosto trascurabile, essendo inferiore (o al più pari) all'1% circa. L'incremento della quota del gruppo Rivoira/Siad acquirente, pur essendo di considerevole entità nelle (sole) misure in volume per i gas puri ([50-55%]), per l'argon ([45-50%]) e per l'ossigeno ([40-45%]), risulta pertanto modesto. A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori quali in particolare Air Liquide, Sapio e Sol.

Peraltro, i dati *ex post* riferiti al 2010 indicano una successiva considerevole flessione dell'incidenza di mercato riferibile al gruppo acquirente, che rimane difatti compresa -per i tre gas suddetti- tra il [15-20%] e il [20-25%] circa (sempre in volume).

(iv) Nei mercati della distribuzione di gas tecnici in bombole nella provincia di Treviso, secondo le stime delle Parti, il peso nel 2008 del ramo d'azienda di Znt oggetto di acquisizione risulta al massimo pari al [5-10%] del caso dell'argon ([1-5%] negli altri due casi). L'incremento della quota del gruppo Rivoira/Siad acquirente (al massimo pari, proprio per il caso dell'argon, al [30-35%] o [35-40%] a seconda che si consideri rispettivamente la misura in valore o in volume) risulta pertanto contenuto. A ciò si accompagna la presenza, nel periodo interessato, di altri qualificati operatori quali in particolare Air Liquide, Sol e Sapio.

Peraltro, ed in particolare per quel che riguarda l'argon, i dati riferiti al 2010 indicano una successiva flessione dell'incidenza di mercato riferibile al gruppo acquirente, che si attesta infatti su valori soltanto leggermente superiori a quelli *pre-merger*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le concentrazioni in esame non appaiono idonee a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni in esame, in quanto comportavano l'acquisizione del controllo di parti di più imprese, costituivano ciascuna una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale le operazioni si riferiscono, era superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni suddette, realizzate in data 29 gennaio 2007, 25 febbraio 2008, 26 novembre 2008 e 16 aprile 2009 in relazione rispettivamente ai rami d'azienda delle società Martinelli S.r.l., I.g.c. S.r.l., Stella Gas di Pace Valter Filippo e Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata), non sono state preventivamente comunicate, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le operazioni non sono state comunicate preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che le operazioni di concentrazione sono consistite nell'acquisizione del controllo dei rami d'azienda delle società Martinelli S.r.l., I.g.c. S.r.l., Stella Gas di Pace Valter Filippo e Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata) da parte della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione delle sanzioni, i seguenti elementi:

- i) l'assenza di dolo da parte dell'agente;
- ii) la spontaneità delle comunicazioni, seppur tardive;
- iii) la scarsa incidenza concorrenziale delle operazioni in esame;
- iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all'Autorità delle avvenute operazioni (pari - a seconda dei casi - a quasi cinque anni e mezzo, a meno di quattro anni e mezzo, a quasi tre anni e mezzo e a tre anni);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. nella misura di: a) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione

non comunicata relativa all'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Martinelli S.r.l.; b) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata relativa all'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società I.g.c. S.r.l.; c) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata relativa all'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Stella Gas di Pace Valter Filippo; d) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata relativa all'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società e Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata), sanzioni che appaiono congrue a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90⁶;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale delle operazioni di concentrazione in esame, che le stesse non sono state suscettibili di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma complessiva di:

- a) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Martinelli S.r.l.;
- b) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società I.g.c. S.r.l.;
- c) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Stella Gas di Pace Valter Filippo;
- d) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo del ramo d'azienda della società Zanutto S.a.s. di Zanutto Bruno e C. (ad oggi cessata).

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento la Società Italiana Acetilene e Derivati Siad S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

⁶ [Cfr. provv. n. 21116, C10467 - ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA/FARMA & TEC, in Boll. 19/10, per il caso di un ritardo di circa tre anni e mezzo.]

sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella